

La sotto riportata Mozione è stata approvata dal Consiglio comunale con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 28

Consiglieri votanti: 21

Favorevoli 21: i consiglieri Andreana, Artioli, Caporioni, Codeluppi, Cornia, Cotrino, Dori, Garagnani, Glorioso, Goldoni, Liotti, Maienza, Morini, Pini, Ricci, Rimini, Rocco, Rossi F., Sala, Trande e Urbelli

Astenuti 5: i consiglieri Bellei, Bianchini, Leoni, Morandi e Santoro

Non votanti 2: i consiglieri Barcaiuolo e Pellacani

Risultano assenti i consiglieri Campioli, Cavani, Celloni, Galli, Gorrieri, Guerzoni, Poppi, Rossi E., Rossi N., Taddei, Torrini, Vecchi e il sindaco Pighi.

“““Premesso che:

- la Corte Costituzionale ha motivato l'ammissibilità dei Referendum del 12 e 13 giugno 2011 valutando con Sentenza (n° 26 del 26 gennaio 2011) che, nel caso di annullamento del comma relativo alla “adeguata remunerazione del capitale investito”, stabilita in maniera forfettaria pari al 7%, la legislazione residua sarebbe stata immediatamente applicabile e rispettosa delle Direttive comunitarie in fatto di copertura di tutti i costi del servizio idrico;

- successivamente, il Parere del Consiglio di Stato (sez. II n° 267/2013 del 25 gennaio 2013) ha riaffermato quanto già il Capo dello Stato aveva promulgato: che a partire dal 18 luglio 2011 (D.P.R. n°116) nelle tariffe dell'acqua non dovesse essere più conteggiata la rendita abrogata con i Referendum;

- Il TAR Toscana con sentenza n. 436/2013, depositata il 21 marzo 2013, ha accolto il ricorso presentato dal Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua: le tariffe presentate dai gestori dopo il referendum sono illegittime in quanto comprendono ancora la “remunerazione del capitale investito” abolita dal referendum del 12 e 13 giugno 2011, quando la maggioranza del popolo italiano ha dichiarato di volere “escludere la logica del profitto dal governo dell'acqua” (così la Corte Costituzionale nella sentenza di ammissione del quesito referendario).

- la legislazione di derivazione europea (Direttiva 2000/60/Ce), impone il rispetto del principio che tutti i costi del Servizio Idrico, compresi gli interessi passivi sui capitali presi in prestito per investimenti nel settore, siano a carico dei beneficiari del servizio stesso, ma non prevede che siano garantiti ai gestori rendite parassitarie o altri profitti;

Considerata l'ostinazione, in questi ultimi due anni e mezzo, con cui gli ATO, i Governi e l'Agenzia per l'Energia Elettrica e il Gas, incaricata dai Governi di fissare i criteri del calcolo della tariffa, non hanno voluto dare applicazione all'esito dei Referendum;

Visto il Ricorso presentato al TAR della Lombardia dal Forum italiano dei Movimenti per l'Acqua e da Federconsumatori contro quanto ha deciso la suddetta Agenzia con la Deliberazione n° 585 del 28 dicembre 2012, che fissa i criteri per la tariffa transitoria, valida fino a tutto il 2013;

Essendosi reso necessario rammentare, come emerso nella seduta della Commissione Consiliare Seta del 26 marzo scorso, che:

- il nuovo Metodo Tariffario Transitorio 2012-2013 (deliberato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas il 28 dicembre 2012), con la voce di costo relativa agli "oneri finanziari" ripristina di fatto la remunerazione del capitale abrogata dal referendum, poiché include nel computo dei costi finanziari non solo il capitale di debito ma anche quello di rischio, attraverso l'applicazione di una percentuale media nazionale (6,4% come somma tra rendimento dei Buoni Poliennali del Tesoro e tasso di rischiosità del mercato) al capitale immobilizzato netto, che può derivare sia da capitale preso a prestito che da capitale proprio.
- il capitale immobilizzato netto è, con alcuni correttivi, equivalente al capitale investito su cui il precedente MTN applicava il 7% di percentuale di remunerazione. Quindi, gli oneri finanziari, così come sono calcolati da AEEG, anziché essere calcolati come effettivo costo del denaro preso a prestito, si rivelano una vera e propria remunerazione del capitale;
- i costi del capitale preso a prestito, possono essere coperti sulla base di altri modelli ed elaborazioni note in materia di finanziamento del servizio idrico e, anche se si perseguisse l'idea per cui la tariffa deve coprire anche gli oneri finanziari, questi andrebbero calcolati per quelli che sono realmente e non con la finalità di remunerare il capitale.
- la suddetta Sentenza della Corte Costituzionale ha chiaramente spiegato, ritenendolo legittimo e ammissibile, che i Referendum proposti dal Forum dell'Acqua miravano a "rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua";
- non è legittimo calcolare in tariffa anche le quote di ammortamento di investimenti realizzati con contributi a Fondo Perduto elargiti dallo Stato o da Enti vari, perché i gestori otterrebbero un'ulteriore rendita non dovuta;
- è illegittima la costituzione di un Fondo, da affidare ai gestori privati, per destinarlo agli investimenti futuri, perché "tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo" (art.154 del D.Lgl. 152/2006) e con la tariffa si devono coprire solo ed esclusivamente le spese sostenute;
- i soggetti privati gestori del Servizio, non possono pretendere un saggio d'interesse stabilito a priori dall'Agenzia, e superiore agli interessi sui mutui bancari o ai tassi agevolati per i finanziamenti dello Stato, perché in tal modo otterrebbero una rendita parassitaria e illegittima;
- è illegittima l'applicazione retroattiva della delibera, che pur essendo adottata nel dicembre 2012 pretende di valere anche per i mesi precedenti, violando il contratto con i privati cittadini, i quali si troverebbero a pagare per consumi già effettuati sulla base di tariffe precedentemente pattuite, ancora in dispregio del principio che il prezzo di un servizio non può essere applicato retroattivamente a scelte di consumo già effettuate;

TENUTO CONTO CHE

A) il 29 aprile 2013 il Consiglio d'Ambito di Atersir (Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e i Rifiuti) ha affrontato fra i punti all'ordine del giorno il tema dell'applicazione delle tariffe transitorie del biennio 2012-2013 per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione definite con il metodo dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, soggetto competente individuato da una serie di recenti provvedimenti legislativi (Decreto Legge 70/2011, legge 214/2011, DPCM 20 luglio 2012).

B) Dopo un lavoro tecnico impegnativo ed articolato, un'ampia discussione fra gli Amministratori nei Consigli locali di Atersir e confronti con i Comitati per l'Acqua e le Associazioni di consumatori, il Consiglio ha valutato le attività tecniche ed i risultati che esse producono, ha discusso sulle molte criticità di applicazione del metodo, deliberando di inviare comunque all'Autorità la relativa proposta tariffaria evitando peraltro che le tariffe vengano decise dall'AEEG sulla base dei soli dati dei gestori.

C) rilevanti problematiche nell'applicazione del metodo hanno già comportato la sospensione dell'applicazione delle nuove tariffe per alcuni territori provinciali da parte dell'AEEG.

D) il consiglio ha deliberato di richiedere la sospensione dell'applicazione di dette nuove tariffe per tutto il territorio regionale fino alla soluzione delle questioni interpretative poste. Si è inoltre deciso di accompagnare la trasmissione delle proposte tariffarie con una nota che evidenzia le criticità connesse alla decisione di attribuire la competenza regolatoria ad un'Autorità nazionale – senza mantenere la possibilità di introdurre elementi di gradualità e mediazione anche a scala territoriale – e ad alcuni aspetti tecnici del metodo, con particolare riferimento a quelli più strettamente collegati al recepimento dei risultati referendari.

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

- a prendere posizione contraria alla delibera n° 585 del 28 dicembre 2012, della Agenzia per l'Energia Elettrica e il Gas, per le evidenti violazioni della legalità contenute nella stessa;

- a denunciare al Prefetto, e nelle altre sedi idonee, l'omissione dell'onere di vigilanza operato da parte dei Governi italiani a danno dei cittadini e a favore dei gestori privati del Servizio Idrico, in dispregio del risultato dei Referendum del giugno 2011;

- ad agire presso tutte le sedi di competenza affinché il sistema di regolazione garantisca livelli di investimenti idonei al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi e di sostenibilità ambientale. ”””””